



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 89
DEL 05.12.2013

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PRESENTATO DA A.T.C. NOVARA E V.C.O. ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA CONTRO DINIEGO RIMBORSO IMU ANNO 2012.

L'anno *duemilatredecim*, addì *cinque* mese di *dicembre* alle ore *09,30*, nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	BOVIO Mariella	Sindaco	X	
2	BARACCO Luigi	Assessore – Vicesindaco	X	
3	BRUSATI Giorgio	Assessore	X	
4	ZANINETTI Massimo	Assessore	-	X
5	BOVIO Damiano	Assessore	-	X
6	BOVIO Claudio	Assessore	X	
		Totali	4	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca* che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, *Sig.ra BOVIO Dott. Mariella*, nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N.89 IN DATA 05.12.2013

Oggetto : AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PRESENTATO DA A.T.C. NOVARA E V.C.O. ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA CONTRO DINIEGO RIMBORSO IMU ANNO 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso presentato dall'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano Cusio Ossola avverso il provvedimento di diniego emesso dal Comune di Bellinzago Novarese in relazione all'istanza di rimborso dell'Imposta municipale propria (IMU) versata per l'anno 2012 con riferimento agli immobili posseduti dalla stessa Agenzia nel territorio comunale;

RITENUTO che tale provvedimento di diniego risulti legittimo e che l'imposta debba ritenersi correttamente versata, in quanto l'imponibilità degli immobili posseduti da A.T.C. è espressamente prevista dall'art. 13, comma 10 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed è stata recentemente confermata dall'art. 2, comma 2, lett. b) D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, che ha confermato l'applicabilità a tali immobili dell'aliquota ordinaria, con l'unica agevolazione consistente nell'applicazione della detrazione per abitazione principale, per quanto tali immobili debbano essere considerati a tutti gli effetti come altri fabbricati;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere a costituirsi nei predetti contenziosi, affidando la rappresentanza del Comune ad un legale esterno, a fronte della materia oggetto di contenzioso che richiede specifiche competenze;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso a tal fine dallo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea, specializzato in materia tributaria, e ritenuto tale preventivo congruo per le esigenze dell'Ente;

VISTO l'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3-bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, in vigore dal 1° giugno 2005, relativo alla capacità di stare in giudizio dell'Ente locale;

CONSIDERATO che tale norma dispone che *«l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio»*;

VISTO altresì l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale;

VISTE le sentenze del 30 maggio 2000 n. 7190, del 9 febbraio 2000 n. 1442 e del 10 ottobre 1992 n. 11064, con le quali la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio dello stesso spetta alla Giunta comunale;

RITENUTO che, pur a fronte delle modifiche apportate all'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992 dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, tale deliberazione della Giunta Comunale rimanga comunque necessaria per legittimare la costituzione in giudizio del Comune, ovvero l'instaurazione di un diverso giudizio da parte dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal:

responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

VISTI gli artt.48-49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

CON votazione palese unanime;

D E L I B E R A

1) DI AUTORIZZARE la costituzione in giudizio del Comune, in tutti i gradi, sia come parte resistente sia come parte attrice in appello, fino all'eventuale ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546/1992, nel procedimento contenzioso tributario proposto dall'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano Cusio Ossola, in quanto il provvedimento di diniego emesso in relazione all'istanza di rimborso IMU appare legittimo e giuridicamente fondato;

2) DI DARE ATTO che l'Ente sarà rappresentato in giudizio, giusta delega da conferire da parte del Sindaco, dall'Avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea, accordando allo stesso ogni facoltà prevista dalla legge, inclusa quella di conciliare, rinunciare alla lite e farsi sostituire ed eleggendo domicilio, a tal fine, presso il di lui studio, in Ivrea (TO), Vicolo Cerai n. 3.

3) DI RIMANDARE al Funzionario Responsabile l'adozione del relativo provvedimento di spesa, sulla base del preventivo acquisito agli atti.

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to BOVIO Dott. Mariella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca GIUNTINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il **17.12.2013** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, **17.12.2013**

IL MESSO COMUNALE
F.to Gabriella LABBATE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca GIUNTINI
